***ALLEGATO 1 alla Determinazione n. 6/2020***

***SCHEMA DI CONVENZIONE***

***tra***

**Il Comune di GIOIA dei MARSI**

e

**la ditta**

per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi mediante messa a disposizione della struttura per un numero massimo di 34 cani.

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso la sede municipale del

Comune di **GIOIA dei MARSI** in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 53 /2019 e della determina del Servizio di Polizia Locale n.7 /2020;

Il Comune di **GIOIA dei MARSI** (AQ), codice fiscale , rappresentato dalla Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale, nata a il , codice fiscale …………elettivamente

domiciliata per le sue funzioni presso la sede municipale del Comune stesso,

**E**

il Sig., nato a, codice fiscale . Residente a in qualità di titolare/Legale Rappresentante della Ditta con sede in via ,partita iva

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.**

**ART. 1 – SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA** la ditta si impegna ad offrire il servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di n° *30 posti cane per il* Comune di Gioia dei Marsi; gli stessi saranno custoditi in box delle misure indicate nella legge regionale 47/2013 allegato “A”. La ditta provvede all’assistenza volontaria, assistenza zooiatrica e farmaceutica dei cani ricoverati. Si darà ricovero ad ulteriori n. 4 cani in ipotesi di grave pericolo per l’incolumità pubblica, su disposizione dell’ A.S.L. n. 1 competente ed a seguito di autorizzazione del Sindaco con imputazione della relativa spesa a carico del Comune allo stesso prezzo dei cani previsti in convenzione.

**ART. 2 - PERIODO DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTI SANITARI A CARICO DELLA A.S.L. n. 1.**

I cani vaganti catturati, prima del ricovero da parte della ditta verranno ospitati presso il canile sanitario, dell'A.S.L. n°1 Avezzano Sulmona L’Aquila, dove a cura dello stesso Servizio Sanitario verranno sottoposti ad osservazione sanitaria e ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia (ad es. trattamento contro le cisti di echinococco) a sterilizzazione ed a impianto di microchip di riconoscimento, iscrizione all' anagrafe canina e ogni altro intervento necessario previsto dalla legge.

**ART. 3 - TRASPORTO DEI CANI**

Il trasporto dei cani dal canile sanitario dell' A.S.L. n°1 fino al rifugio, per il collocamento degli stessi nella parte del canile riservata al Comune di Gioia dei Marsi**,** avverrà a cura e acarico della ditta incaricata/dalla Asl n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

**ART. 4 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO**

La ditta registrerà l'inizio e la fine della permanenza dei cani presso la propria struttura, su apposito registro di carico e scarico, dietro documentazione rilasciata dalla competente A.S.L. Detto registro è tenuto aggiornato dal Responsabile della Struttura ed in base alle risultanze di esso viene rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza, saranno annotati i nuovi ingressi, le adozioni e i decessi, i quali saranno comunicati al Comune entro le 48 ore dal verificarsi dell’evento. Lo stesso registro sarà tenuto a disposizione del Comune per gli eventuali controlli. Mensilmente deve essere presentato un report con il numero dei giorni di presenza dei cani in concomitanza con la fattura mensile.

**ART. 5 – CONDIZIONI DI MANTENIMENTO DEI CANI**

Ai cani ricoverati saranno assicurate condizioni di vita adeguate, nel rispetto di quanto previsto nell’allegato “A” della L.R. n. 47/2013 Regione Abruzzo in particolare alle lettere e-f (requisiti rifugio/asilo).

**ART. 6 – ALIMENTAZIONE**

I cani saranno alimentati razionalmente con specifici mangimi.

**ART. 7 – PULIZIA E DISINFEZIONE DEI BOX DI RICOVERO**

I box nei quali sono custoditi i cani, saranno mantenuti in condizioni igieniche appropriate con regolari disinfestazioni.

**ART. 8 – APERTURA AL PUBBLICO**

La ditta osserverà un orario quotidiano di apertura della struttura al pubblico di almeno due ore dalle ore 9:00 alle ore 11:00, anche al fine di favorire la richiesta dei privati di affidamento dei cani; eventuali modifiche all’orario sopra riportato saranno concordate tra le parti, tenendo conto da un lato delle esigenze organizzative della ditta e dall’altro di quelle di accesso del pubblico nei diversi periodi dell’anno.

**ART. 9 – ACCESSO PER ATTIVITA’ DI CONTROLLO**

Sia gli incaricati del servizio veterinario della A.S.L. n°1 (per quanto concerne le attività di propria competenza), sia gli incaricati del Comune di **GIOIA dei MARSI** (al fine di controllare il rispetto delle condizioni previste dalla L.R. 47/13) possono accedere alle strutture messe a disposizione del canile anche al di fuori dell’orario.

**ART. 10 – AUTORIZZAZIONE ALL’ADOZIONE**

I privati che abbiano chiesto l’adozione dei cani del Comune di **GIOIA dei MARSI**, ospitati presso la struttura della ditta, possono ottenere la consegna degli stessi direttamente dietro compilazione e consegna del modulo di adozione che verrà trasmesso al Comune per eventuali osservazioni che possono portare anche alla revoca dell’adozione.

L’autorizzazione sopra detta viene annotata sul registro di carico e scarico e conservata dalla ditta per tutto il periodo della convenzione.

**ART. 11 – STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE**

La ditta riserva al Comune di **GIOIA dei MARSI** presso la propria struttura, per tutta la durata della convenzione, un numero di box sufficiente ad assicurare n. 30 posti cane. Detti box saranno da considerarsi a tutti gli effetti Canile Municipale, in base alla L.R. 47/2013.

Nel caso di particolari necessità da parte del Comune, la ditta metterà a disposizione ulteriori 4 posti cane che verranno contabilizzati in base al numero di giorni effettivamente occupati allo stesso prezzo di convenzione. Ulteriori posti cane saranno accettati in base alla disponibilità della struttura e della originaria previsione di bilancio comunale e verranno contabilizzati in base al numero di giorni effettivamente occupati con maggiorazione del 25% rispetto al prezzo base in convenzione, se risulta impossibile rimettere sul territorio i cani in più presenti.

**ART. 12 – MODALITA’ E TERMINI DI INSERIMENTO DI CUCCIOLI**

Qualora i cani ricoverati dovessero partorire in conseguenza di fecondazione avvenuta prima della consegna presso la struttura gestita dalla ditta, attestata formalmente dal servizio A.S.L., i cuccioli saranno considerati alla stregua degli altri cani a partire dal 30° giorno dalla loro nascita. Le gravidanze saranno comunicate appena saranno diagnosticate.

**ART. 13 – SMALTIMENTO CARCASSE**

Per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti, la ditta si impegna allo smaltimento tramite ditte autorizzate e convenzionate con essa, nel rispetto delle condizioni e modalità sancite dalla normativa vigente in materia. Il servizio sarà a totale carico del Comune allo stesso costo sostenuto dalla ditta. A tal fine la ditta comunica gli estremi della convenzione in essere.

**ART. 14 – FORO COMPETENTE**

Il Foro di Avezzano è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere.

**ART. 15 – TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il Comune di GIOIA dei MARSI e la ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ convengono quanto segue:

la ditta si impegna ad offrire il servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di n. 30 posti cane del Comune in box delle misure indicate nella legge regionale 47/2013, allegato “A” alla cifra di **€ \_1,60\_\_\_\_\_\_** più 22 % di Iva giornalieri per posto cane convenzionati, indipendentemente dal numero dei posti cane in convenzione occupati, comprensivi di tutti gli oneri, ivi inclusi quelli inerenti alle attrezzature ed ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività convenzionate, nonché quelle amministrative.

La presente convenzione ha durata di anni 2 e potrà essere prorogata nei casi previsti.

**ART. 16 \_ DURATA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha validità dal 23/01/2020 al 22/01/2022 per la durata di anni 2 (DUE)

**ART. 17 \_ TRACCIABILITA’**

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

**ART. 18 – LIQUIDAZIONE FATTURE**

Ai fini del pagamento del servizio la ditta presenta dei report mensili preventivamente all’emissione di regolare fattura mensile, che il Comune si impegna a saldare senza ritardo e non oltre entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, in caso di ritardato pagamento decorreranno a carico del Comune gli interessi nella misura prevista dal D. Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 19 – INADEMPIENZE E CESSAZIONE**

In caso di inadempienze da parte della ditta, il Comune procederà alla contestazione per iscritto per le inadempienze stesse, assegnando un termine per la loro rimozione, in relazione al tipo delle stesse. Trascorso infruttuosamente tale termine, la convenzione si considera risolta di diritto. Il Comune si riserva la facoltà di anticipare la scadenza della presente convenzione, da notificarsi alla ditta 60 giorni prima della data prevista la cessazione anticipata del rapporto convenzionale, nel caso di organizzazione delle attività di cui alla presente convenzione all’interno delle proprie strutture. Alla scadenza della convenzione, il Comune dovrà provvedere a proprie spese al ritiro dei cani presenti nel canile salvo proroga tecnica, nel caso che la proroga tecnica non avvenga nei 30 giorni successivi alla scadenza della convenzione la ditta applicherà una maggiorazione del 50% sulla base della convenzione per 30 giorni, oltre tale termine la ditta si riserva la possibilità di applicare una tariffe forfettaria per cani a pensione che sia in linea alla media nazionale oppure di procedere alla restituzione degli animali custoditi.

**ART. 20** La presente convenzione, avente per oggetto prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso come per legge, ai sensi del D.P.R. n. 131/86.

FIRME